

DIREZIONE PROVINCIALE DI: COMO

UFFICIO TERRITORIALE DI: ERBA

Registrazione di Atto Privato

Il 28/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM5, serie 3, numero 63

data di stipula: 28/05/2026

ident.vo telematico: TM526L000063000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97550410159

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97550410159				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

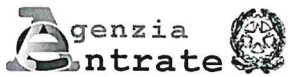
Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



TOTALE IMPORTI VERSATI: A DEBITO 200,00 A CREDITO 0,00 SALDO +200,00
CODICE IUD:P3608120102280526 0104266



Scadenza 28/05/2026

Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

Poste 104 SPA

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA

ENBA

PROV.

CP

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

9 7 5 5 0 4 1 0 1 5 9

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

ICIO ONLUS

data di nascita

giorno

mes

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE MILANO

M I

VIA SIGHELE 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

1550

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

2026

importi a debito versati

200,00

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

200,00B

+/- SALDO (A-B)

+ 200,00

SEZIONE INPS

codice
sede

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

+/- SALDO (C-D)

+ 200,00

SEZIONE REGIONI

codice
regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

+/- SALDO (E-F)

+ 200,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/
codice comune

immob.
Rav. variab.

Acc. Sarda

numero
immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

+/- SALDO (G-H)

+ 200,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

L

+/- SALDO (I-L)

+ 200,00

codice ente

codice sede

causale
contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

+/- SALDO (M-N)

+ 200,00

FIRMA

SALDO FINALE

EURO +

200,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

28-05-26

Pt1

€*200,00*

€**

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

36981

10920

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

Tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

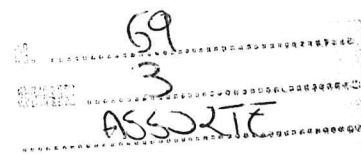
☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

firma

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

ICIO ETS



Sede in VIA SIGHELE, 1 - 20133 MILANO (MI)

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2026 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 17,00, presso la sede dell'Associazione in VIA SIGHELE, N. 1 - MILANO si è tenuta l'assemblea generale straordinaria convocata dall'associazione ICIO ETS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche ed integrazioni allo statuto sociale ai fini dell'iscrizione al RUNTS a seguito di richiesta integrazioni;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti il Consiglio di Amministrazione:

Maurizio DEROMEDIS, in qualità di Presidente;

Anna BATTAGLINO, in qualità di Consigliere;

Clara PANCERI, in qualità di Consigliere;

nonché i Signori Associati, rappresentanti, in proprio, l'intera Associazione.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. MAURIZIO DEROMEDIS, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. ELIO DEROMEDIS, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e gli Associati rappresentanti in proprio l'intera Associazione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente ricorda che:

- in data 30/03/2026 è stata presentata domanda di iscrizione al RUNTS;
- in data 04/05/2026 è pervenuta richiesta di integrazione da parte della Città Metropolitana di Milano;
- tale richiesta evidenzia la necessità di adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente illustra le modifiche proposte:

- 1.eliminazione della clausola di cooptazione degli amministratori e previsione della nomina esclusiva da parte dell'assemblea;
- 2.inserimento della clausola relativa al vincolo di destinazione del patrimonio e al divieto di distribuzione degli utili ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Dopo ampia discussione, l'assemblea

DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie come sopra illustrate;
- di approvare il nuovo testo dello statuto aggiornato;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello statuto modificato e al deposito presso il RUNTS.

La delibera è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,00.

Il Segretario
ELIO DEROMEDIS

Il Presidente
MAURIZIO DEROMEDIS



STATUTO ASSOCIAZIONE "ICIO ETS"

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

In data 8 marzo 2010, con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 15 marzo 2010 al numero 2164 Serie 3, è stata costituita l'Associazione denominata "ICIO ONLUS."

A seguito dell'abrogazione della normativa sulle ONLUS e dell'iscrizione della detta Associazione al RUNTS-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- l'Associazione assumerà la seguente denominazione

"ICIO ETS".

L'Associazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «Ente del Terzo Settore - ETS»

L'Associazione ha sede legale in Milano (Mi), via Sighele civico numero 1, la modifica della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta variazione statutaria.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata.

Articolo 2 - FINALITÀ- ATTIVITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Nello specifico l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

In concreto l'Associazione si propone di realizzare le finalità di cui al punto 2 mediante interventi volti a realizzare strutture idriche (pozzi, cisterne per la raccolta di acqua piovana, e tutto ciò che è legato alle problematiche della carenza di acqua, a favore delle popolazioni bisognose dell'Est Africa

L'associazione può esercitare **altre diverse attività**, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche

volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. .

L'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

L'Associazione è apertistica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione

Art. 3 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione è senza scopo di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

SEZIONE II- PARTECIPAZIONI

Articolo 4 - ASSOCIATI - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, persone giuridiche e/o Enti, che condividono le finalità dell'Associazione ed intendono contribuire al loro raggiungimento

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone fisiche, giuridiche, Enti la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie.

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Lo status di associato si perde per:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- esclusione dell'associato;

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

SEZIONE III - ORGANI SOCIALI

Articolo 8 - ELENCO ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 117/2017
- e. l'Organo di Revisione Legale dei Conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

Articolo 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre Consiglieri, ad un massimo di sette consiglieri, all'interno del quale deve essere nominato, dai membri stessi, un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati.

Articolo 10 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Essi decadono per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni;
- revoca da parte dell'Assemblea degli associati;
- perdita della qualità di associato.

La revoca può essere deliberata in qualsiasi momento dall'Assemblea, anche senza giusta causa.

In caso di cessazione di uno o più amministratori, l'assemblea degli associati provvede senza indugio alla nomina dei sostituti.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Gli amministratori cessati restano in carica limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi amministratori.

Articolo 11 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Delle deliberazioni della seduta si redigereà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Al Consiglio di amministrazione competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Articolo 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 14 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 13 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di re-visione legale, nominata dall'Assemblea.

Articolo 15 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste. Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 17 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

SEZIONE IV PATRIMONIO

Articolo 18 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- a. dalle quote associative;
- b. da contributi e finanziamenti di privati;
- c. da proventi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, contributi e finanziamenti di organismi europei ed internazionali
- e. da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;

- g. da attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
- h. da corrispettivi specifici per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici;
- k. da proventi derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali alle stesse;
- l. ogni altra entrata nei limiti di cui al D.Lgs.117/2017.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 del presente statuto, deve predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Articolo 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

l'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio

residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Articolo 22 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..

Milano, 05.05.2026

Maurizio DEROMEDIS

Maurizio Deromedis

Elio DEROMEDIS

Elio Deromedis

Anna BATTAGLINO

Anna Maria Battaglino

Clara PANCERI

Clara Panceri

28.05.2026
63 SERIE 3
E EURO 200

